

**Comune di
Pavullo nel
Frignano**

Provincia di Modena



UFFICIO DEL SINDACO

Ufficio ☎ 0536/29900

Fax ☎ 0536/20125

Sito Internet <http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it>

e-mail: segreteria.sindaco@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Piazza Montecuccoli, n. 1 Cap:41026 Pavullo nel Frignano

Cod fisc e P.IVA 00223910365

Pavullo nel Frignano, li 11/01/2022

ORDINANZA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19. RIDEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI.

ORDINANZA N. 1

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che, tra l'altro, ha prorogato lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 al 31.12.2021;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;



Visto il Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;

Visto il Decreto Legge n. 1 del 07.01.2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19 con l'attuale recrudescenza dei contagi da SARS-CoV-2 e dei casi di malattia sia a livello nazionale che nel territorio comunale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio sia per i dipendenti che per gli utenti dei servizi comunali;

Ritenuto, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, di procedere a ridefinire le modalità di erogazione dei pubblici servizi;

Visto l'art. 50, comma 2 e comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Fermo restando l'obbligo a carico di ciascun cittadino di seguire e far eseguire scrupolosamente le misure igieniche suggerite dal Ministero della Salute, cui attenersi nella normale attività quotidiana;

In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve ulteriori eventuali disposizioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria

ORDINA

con decorrenza dal 12/01/2022 e fino al 31/03/2022

che l'accesso ai servizi comunali è consentito con modalità contingentate previo appuntamento telefonico da concordare direttamente con i servizi interessati.

E' obbligatorio per tutti l'utilizzo della mascherina, la disinfezione delle mani con gel igienizzante all'ingresso degli uffici ed il rispetto del distanziamento sociale oltre alle ulteriori specifiche misure di contenimento;



Con decorrenza dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 l'accesso agli uffici comunali è consentito solo ai soggetti in possesso della Certificazione Verde COVID-19 cosiddetta "Base";

La rimodulazione degli orari di accesso al pubblico presso i servizi comunali potrà essere stabilito con provvedimento successivo da parte dell'autorità competente;

Il funzionamento dei servizi comunali sarà comunque garantito anche attraverso la modalità telefonica, telematica e secondo le modalità di lavoro agile – smart-working adottate dall'Ente.

RENDE NOTO

Che copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio fino alla scadenza dello stato di emergenza nazionale, quindi fino al 31.03.2022;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale Regionale di Bologna ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
(Davide Venturelli)